

**XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

**REVISIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO CONGRESSUALE
APPROVATO NEL CORSO DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE
FORENSE DI RIMINI**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

**Mozione statutaria per emendamento dell'art. 6, comma 4
dello Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense.
Mozione per introdurre l'incompatibilità dei delegati OCF con l'appartenenza ad
altri enti dell'ordinamento forense.**

Il comma 11 dell'art. 6 prevede l'incompatibilità della carica di Coordinatore dell'OCF con quella di Presidente di COA, componente di CNF, Cassa, CDD, legale rappresentante delle Unioni, delle Associazioni Forensi e delle Associazioni specialistiche, ma l'intero art. 6 non prevede alcuna incompatibilità con altre cariche istituzionali o associative, per chi assume la carica di Delegato all'OCF.

Esistono invece specifiche incompatibilità per i:

- consiglieri del CNF, previste dall'art. 38 L. 247/2012;
- componenti dei CDD, previste dall'art. 4 comma 1 del regolamento 31 gennaio 2014, n. 1;
- presidente, vice presidente, consigliere di amministrazione, delegato e componente del collegio sindacale della cassa forense ex art. 13 dello Statuto Cassa;
- componenti dei COA.

È quindi opportuno e coerente con l'intero sistema normativo che regola la composizione dei vari Organi di rappresentanza istituzionale, prevedere l'incompatibilità della carica di Delegato OCF con quella di altri enti od organi dell'ordinamento forense.

Si propone pertanto l'inserimento, nel comma 4 dell'art. 6 come di seguito indicato:

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p>Art. 6 (Organismo Congressuale Forense) 4. I componenti di OCF non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.</p>	<p>Art. 6 (Organismo Congressuale Forense) 4. I componenti di OCF non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La carica di componente di OCF è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di componente del CNF, della Cassa e di legale rappresentante in carica rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.</p>

(Firmato Digitalmente)

Avv. Edoardo Ferraro